

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 46

1 luglio 2015

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

Oggetto assembleare n. 842

Relazione

L'integrazione tra i servizi sociali, sanitari e per il lavoro promossa dalla presente Legge è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità. Si tratta di persone disoccupate o inoccupate, la cui condizione si caratterizza per la compresenza di problematiche afferenti la dimensione sociale e/o sanitaria e la cui inclusione sociale e autonomia è perseguita attraverso il lavoro.

I servizi pubblici interessati dall'integrazione sono i Servizi sociali erogati dai Comuni, i Servizi sanitari erogati dalle Aziende Sanitarie Regionali, i Servizi per il lavoro erogati dai Centri per l'Impiego.

L'ambito territoriale in cui si esercita l'integrazione sono i distretti socio-sanitari, rispetto ai quali la Regione potrà ridefinire il perimetro di intervento dei Centri per l'Impiego.

L'integrazione tra i servizi rappresenta un fattore fondamentale di qualificazione dell'offerta di servizi, in quanto consente di considerare l'utente in condizione di fragilità nella sua globalità; di predisporre un programma personalizzato unitario; di ridurre i rinvii dell'utente da un servizio all'altro, eliminando le sovrapposizioni tra gli enti ed ottimizzando l'utilizzo efficiente delle risorse.

L'integrazione si fonda su una analisi e valutazione del "profilo di fragilità" delle persone; si esprime attraverso un "programma personalizzato" unitario e condiviso finalizzato all'inserimento lavorativo; prevede l'intervento di una "équipe multiprofessionale" costituita da un operatore del Centro per l'Impiego e da un operatore del servizio sociale del Comune e/o un operatore del servizio sanitario dell'Ausl.

L'inserimento lavorativo può avvenire utilizzando le diverse modalità e tipologie contrattuali operanti. A fianco del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che costituisce obiettivo finale da perseguire, potranno essere impiegate forme di flessibilità e modalità di telelavoro ritenute idonee alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone in condizione di fragilità. La Regione promuoverà la stipula di contratti collettivi funzionali alle caratteristiche e alle potenzialità degli utenti. L'obiettivo dell'inserimento al lavoro e dell'inclusione sociale possono essere raggiunti anche per il tramite di "agenzie di somministrazione di lavoro" con le quali la Regione può stipulare apposite convenzioni.

Per l'inserimento lavorativo è fondamentale il coinvolgimento di imprese e datori di lavoro. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e le opportunità di lavoro attraverso incentivi economici e rimborsi di spese sostenute per acquisti e adeguamenti strumentali funzionali all'inserimento lavorativo.

Una funzione rilevante di integrazione sociale e lavorativa è previsto venga svolta dalle cooperative sociali, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Regione individua forme e strumenti di raccordo con le cooperative sociali, al fine di realizzare gli obiettivi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo.

L'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo possono realizzarsi inoltre attraverso l'esercizio di "attività autonoma e imprenditoriale".

Quale strumento di inserimento lavorativo, a fianco della formazione e dell'orientamento professionale, trovano collocazione i "Tirocini". Oltre alle tipologie individuate dall'art. 25 della LR n.17/2005, è previsto il "Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti" regolato dalla presente legge.

L'efficacia dell'integrazione si fonda sull'assunzione di nuove responsabilità e lo sviluppo di nuove competenze gestionali e professionali di responsabili ed operatori dei servizi pubblici integrati, per sviluppare le quali la Regione promuoverà la realizzazione di interventi periodici di formazione e sviluppo.

La legge pone quindi i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici, per un potenziamento del sostegno di persone in situazione di difficoltà sociale o sanitaria e nel contempo professionale, denominate nel testo "in condizione di fragilità e vulnerabilità".

I seguenti paragrafi ne illustrano più analiticamente i principali contenuti:

1. Disposizioni generali (Titolo I);
2. Programmazione dell'intervento pubblico integrato (Titolo II, Capo I);
3. Gestione integrata degli interventi (Titolo II, Capo II);
4. Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo I);
5. Sostegno all'inserimento al lavoro delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo II);
6. Raccordo con le imprese ed attività autonoma od imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo III e Capo IV).
7. Disposizioni finali (Titolo IV)

1. Disposizioni generali (Titolo I).

I primi due articoli della legge concernono rispettivamente le Finalità dell'intervento normativo (art. 1) e la Condizione di fragilità e vulnerabilità (art. 2).

Nell'articolo 1 sono così individuati due obiettivi: quello fondamentale, sopra già riportato, concernente il sostegno delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, di cui è previsto siano promossi l'inserimento al lavoro nonché l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro; l'altro, al primo connesso, dato invece dal realizzare una ampia integrazione tra enti e servizi pubblici competenti coinvolti.

Subito dopo vengono inoltre precisate le azioni che la Regione programma di svolgere, in connessione a tali obiettivi. Queste consistono nel promuovere adeguate prestazioni di sostegno, a fronte delle nuove emergenze che il difficile scenario contemporaneo provoca; ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche esistenti; realizzare infine sinergie con i soggetti privati, in particolare se appartenenti al settore denominato privato-sociale, quando ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi precisati.

L'articolo 2 concerne invece l'individuazione della condizione di fragilità e vulnerabilità. Viene così precisato come questa emerga ove siano compresenti problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale e/o sanitaria; inoltre come la concreta valutazione della esistenza della condizione, realizzata attraverso strumenti individuati e regolati dalla Giunta regionale, sia connessa alla funzionalità della persona e nel contempo orientata ad individuare idonei percorsi di sostegno.

Si precisa infine che il complessivo intervento di tutela delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità non incide in alcun modo sulle persone definite disabili e svantaggiate, secondo la regolamentazione nazionale ed europea, mettendone in discussione i diritti o riducendo le prestazioni loro spettanti.

2. Programmazione dell'intervento pubblico integrato (Titolo II, Capo I).

Negli articoli dal 3 al 7 sono delineate le fasi istituzionali di programmazione degli interventi, anche per quanto concerne l'impiego delle risorse; viene previsto uno stretto raccordo con le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative, al livello regionale ma anche territoriale coinvolto; è introdotta pure una forte interrelazione con i Comuni, coinvolgendo il Consiglio delle Autonomie locali nonché la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali; si pongono infine le premesse per una più razionale e funzionale delimitazione anche territoriale dell'ambito degli interventi.

In particolare spetta quindi alla Giunta regionale approvare le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di norma con cadenza triennale: è stabilito che queste contengano gli obiettivi; le priorità di intervento; le risorse ed i criteri della loro distribuzione nei territori; l'elenco delle azioni ammissibili.

Mentre presso ciascuno degli ambiti territoriali, coincidenti con i distretti socio-sanitari, viene approvato il piano integrato territoriale, anch'esso di norma con cadenza triennale, attraverso accordi di programma tra i sindaci dei Comuni compresi nei distretti, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale e la Regione, cui spetta l'iniziativa concernente la promozione del piano. Il piano integrato territoriale, predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale, individua a sua volta obiettivi, priorità, misure di intervento ed anche l'organizzazione delle equipe multi professionali, vero e proprio perno, come si vedrà, della attività di gestione.

Infine il piano integrato territoriale si articola in programmi di attuazione annuale.

La legge, nelle numerose occasioni in cui dispone un rinvio alle deliberazioni di Giunta regionale, stabilisce sempre che ciò avvenga previa consultazione della commissione regionale tripartita, già costituita alla fine degli anni novanta, presieduta dall'Assessore competente al lavoro, i cui ulteriori componenti sono tutti individuati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In tali casi è tuttavia prevista una integrazione di questi, con coinvolgimento

di tutti gli Assessorati regionali partecipi della programmazione e gestione integrata; inoltre di ulteriori esponenti individuati dalle medesime organizzazioni sindacali e datoriali, i quali siano competenti negli ambiti sociale e sanitario.

Anche al livello dei distretti territoriali è d'altra parte prevista una consultazione ed un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative al livello regionale.

A proposito delle risorse necessarie per gli interventi è introdotto l'importante principio, secondo cui ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti è chiamato a partecipare: ciò costituendo condizione per l'impiego ed assegnazione delle risorse regionali.

Infine viene stabilito che la Giunta regionale, al fine di realizzare gli obiettivi indicati dalla legge, possa modificare gli attuali ambiti territoriali dei centri per l'impiego, rendendoli coincidenti con quelli dei distretti socio-sanitari. Si tratta di uno scenario, la cui realizzazione è strettamente connessa alla regolamentazione ed attuazione della riforma dei servizi regionali per l'impiego, ritenuto ottimale, sempre nell'ottica di una corretta programmazione e gestione degli interventi.

3. Gestione integrata degli interventi (Titolo II, Capo II).

Agli articoli dall'8 al 17 viene regolata la modalità di gestione integrata dei servizi, la quale è esplicitamente definita come privilegiata, quanto al sostegno delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Si stabilisce che l'accesso alle prestazioni, da parte di queste persone, possa indifferentemente avvenire per il tramite del centro per l'impiego, del servizio sociale territoriale ovvero del servizio sanitario; che i servizi così coinvolti prevedano l'intervento di una équipe multi professionale, ove ritengano presente la condizione di fragilità e vulnerabilità; che quest'ultima condizione debba tuttavia essere accertata dagli operatori della équipe multi professionale: a ciò conseguendo una presa in carico unitaria delle persone; che la équipe multi professionale predisponga infine un programma personalizzato di interventi, a beneficio delle medesime.

La legge dispone che della équipe multi professionale faccia sempre parte un operatore del centro per l'impiego; mentre possano essere presenti, in alternativa o cumulativamente, in relazione alle problematiche emergenti, un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari. Contemporaneamente viene stabilito che l'équipe multi professionale operi considerando la persona in maniera globale ed unitaria: valorizzando inoltre le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.

All'interno dell'équipe multi professionale è individuato un responsabile del programma personalizzato di interventi: il quale è chiamato a svolgere compiti di coordinamento, garantendo inoltre la continuità degli interventi programmati. Il responsabile costituisce altresì il referente della équipe nei rapporti con gli interlocutori esterni.

Decisivo risulta comunque il programma personalizzato degli interventi. Questo, secondo la normativa, individua l'insieme delle azioni ed interventi ritenuti dalla équipe multi professionale idonei, nel rispetto della programmazione istituzionale territoriale; prevede tuttavia pure impegni per le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità; viene sottoscritto sia dai componenti della équipe multi professionale che dalle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

Mentre il mancato rispetto degli impegni presi, da parte di queste ultime, può comportare la decadenza dalla fruizione

dei servizi erogati dai soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione dei programmi di attuazione annuali. Su tale profilo è comunque di nuovo la Giunta regionale a dover intervenire: definendo le modalità attraverso cui vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato così come le regole dell'eventuale decadenza.

Una adeguata formazione professionale degli operatori, assieme alla realizzazione di una più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi istituzionali coinvolti, completano la serie di norme dedicate alla gestione integrata degli interventi.

4. Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo I).

Gli articoli dal 18 al 20 descrivono e disciplinano una prima serie di misure, funzionali all'inserimento al lavoro delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

È in tal modo previsto che la Regione individui azioni, strumenti, modalità ed interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio di queste persone.

Allo stesso modo si conferisce rilievo alla promozione di tirocini, secondo la valutazione dei componenti della équipe multi professionale: con particolare attenzione a progetti innovativi, che spetta alla Giunta regionale individuare, anche tenendo conto delle prassi esistenti nei territori della Regione. Tra questi la legge menziona le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto.

A proposito dei tirocini è altresì rilevante la previsione, secondo cui spetta alla équipe multi professionale valutare e decidere sulla opportunità di introdurre le deroghe possibili, rispetto alla regolamentazione generale, concernenti la proroga e ripetibilità dei tirocini nonché l'erogazione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, ove i tirocini coinvolgono appunto persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

L'articolo 19 della legge regolamenta invece un nuovo istituto, integrando le tipologie di tirocini previste dall'art 25 comma 1 e introducendo l'articolo 26 octies nella legge regionale 1° agosto 2005, n. 17. Si tratta dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, già oggetto di accordo intervenuto il 22 gennaio 2015, all'interno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: accordo che ha provveduto ad integrare le "Linee guida in materia di tirocini", pure individuate nella medesima sede il 24 gennaio 2013.

Si introduce in tal modo una nuova (la quarta) tipologia di tirocini, avente le funzioni precisate nella denominazione ed una disciplina distinta, in coerenza con queste: la tipologia è inserita in questo testo normativo perché appare proficuamente utilizzabile anche a proposito del sostegno delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

5. Sostegno all'inserimento al lavoro delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo II).

Negli articoli 21 e 22 la legge si confronta direttamente con l'opzione ritenuta prioritaria e privilegiata, quanto al sostegno delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità: e cioè l'inserimento al lavoro. Questo viene perseguito attraverso il rafforzamento personale ed il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione

di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato nonché alla efficace riproposizione presso altri datori di lavoro, a fronte di eventuale risoluzione di questo rapporto.

Si prevede che l'inserimento al lavoro nonché il sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia, avvengano comunque attraverso forme di flessibilità, oraria e/o organizzativa e funzionale, che siano le più idonee, rispetto alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato di interventi. Stabilendosi altresì che sull'utilizzo di tali forme in sede aziendale vengano sentite le Rsu ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria; nel contempo che la Regione promuova la stipulazione di contratti collettivi volti a disciplinare le medesime.

La legge menziona quindi il contratto di somministrazione di lavoro ed il telelavoro, quali strumenti all'occorrenza impiegabili ai fini dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia. È in particolare stabilito che la Giunta regionale individui gli elementi ed i contenuti della convenzione con le agenzie di somministrazione di lavoro accreditate, che è necessario stipulare al fine di promuovere l'inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità attraverso di esse; allo stesso modo i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di tele lavoro devono avere.

6. Raccordo con le imprese ed attività autonoma od imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (Titolo III, Capo III e Capo IV).

Gli articoli finali della legge, dal 23 al 29, collocati in due Capiti distinti, regolamentano infine i rapporti con i datori di lavoro e le imprese, sempre individuati come strumentali all'inserimento al lavoro nonché al sostegno della inclusione sociale ed autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

Tali rapporti emergono sotto due distinti versanti. Per un verso si programma un forte e proficuo raccordo, individuandosi esplicitamente come fondamentale la creazione ed il mantenimento di una relazione costante con i datori di lavoro e le imprese.

Particolare rilievo viene in tal caso attribuito alle cooperative sociali nonché ai loro consorzi. Infatti viene precisato che nelle sedi di programmazione istituzionale territoriale sia stabilita una permanente interazione con esse: con coinvolgimento in particolare delle cooperative sociali di tipo b, sia a proposito dell'inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità che del possibile affidamento di servizi, da parte dei soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione dei piani territoriali.

Si sottolinea comunque più in generale che la Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese come dei datori di lavoro.

Nello stesso tempo la legge prevede che, in applicazione di regolamentazioni che spetta alla Giunta regionale approvare, sempre la Regione garantisca incentivi a beneficio dei datori che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità nonché rimborsi delle spese sostenute, in connessione ad acquisti ed adeguamenti strumentali, funzionali a consentire l'inserimento di queste persone.

Contemporaneamente sono tuttavia anche promosse le condizioni, funzionali ad individuare e realizzare percorsi volti a permettere alle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi ed imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all'interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società, anche cooperative.

In tal modo sono individuati e predisposti servizi strumentali all'avvio ed allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale, i quali devono essere erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità; inoltre sono garantite misure di sostegno finanziario, favorendo pure l'accesso al credito, anche nella forma del micro-credito;

7. Disposizioni finali (Titolo IV)

Il Titolo IV del Progetto di legge contiene le disposizioni finali relative al monitoraggio degli interventi di attuazione della legge stessa (art. 30), alla clausola valutativa (art. 31).

PROGETTO DI LEGGE**Indice****Titolo I - Disposizioni generali**

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità

Titolo II - Programmazione ed integrazione degli interventi**Capo I - Programmazione dell'intervento pubblico**

Articolo 3 Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari

Articolo 4 Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario e programmi di attuazione annuale

Articolo 5 Concertazione regionale

Articolo 6 Risorse

Articolo 7 Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego

Capo II - Gestione integrata degli interventi

Articolo 8 Modalità di gestione integrata

Articolo 9 Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario

Articolo 10 Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria

Articolo 11 Equipe multi professionale

Articolo 12 Attività dell'equipe multi professionale

Articolo 13 Programma personalizzato di interventi

Articolo 14 Responsabile della gestione del programma personalizzato di interventi

Articolo 15 Prestazioni pubbliche e condizionalità

Articolo 16 Formazione ed aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati

Articolo 17 Sistemi informativi

Titolo III - Strumenti di inserimento al lavoro**Capo I - Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità**

Articolo 18 Orientamento, supporto individuale e formazione professionale

Articolo 19 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

Articolo 20 Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

Capo II - Rapporti di lavoro

Articolo 21 Forme giuridiche di lavoro

Articolo 22 Misure di sostegno all'inserimento lavorativo

Capo III - Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali

Articolo 23 Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale

Articolo 24 Promozione delle opportunità di lavoro

Articolo 25 Cooperative sociali

Capo IV - Attività autonoma ed imprenditoriale

Articolo 26 Percorsi di lavoro autonomo ed imprenditoriale

Articolo 27 Supporto alle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

Articolo 28 Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

Articolo 29 Accesso agevolato al credito

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 30 Monitoraggio

Articolo 31 Clausola valutativa

Titolo I**Disposizioni generali**

Articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi:

a) realizzare i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici, al fine di promuovere l'inserimento al lavoro nonché sostenere l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2;

b) creare la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti.

2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a:

a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;

b) ottimizzare l'impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte;

c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del "privato-sociale".

Art. 2*Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità*

1. Ai fini della presente legge, la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua e disciplina gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone. La valutazione, con riferimento alla funzionalità della persona, è orientata ad individuare i sostegni necessari a ricostruire condizioni atte a superare o quantomeno ridurre in modo significativo le fragilità e vulnerabilità rilevate.

3. Restano fermi i diritti nonché le prestazioni assicurate dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento:

a) alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b) alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), a proposito delle persone svantaggiate;

c) al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato, a proposito dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

Titolo II

Programmazione ed integrazione degli interventi

Capo I

Programmazione dell'intervento pubblico integrato

Articolo 3

Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari

1. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) nonché della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di norma con cadenza triennale.

2. Le linee di programmazione integrata di cui al comma 1 contengono gli obiettivi, le priorità degli interventi, le risorse nonché i criteri di riparto territoriale e l'elenco delle azioni ammissibili.

Articolo 4

Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario e programmi di attuazione annuale

1. Il Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di seguito indicato come "Piano integrato", è predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale di cui all'articolo 3 ed ha, di norma, durata triennale. Esso individua gli obiettivi, le priorità, le misure di intervento ed organizzazione delle equipe multi professionali di cui all'articolo 11, e prevede modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), nonché con il piano di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Il Piano integrato viene approvato presso ciascuno degli ambiti distrettuali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale), individuati dalla Regione.

3. In applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Piano integrato è approvato con accordo di programma tra i seguenti soggetti:

- a) la Regione, cui spetta l'iniziativa concernente la promozione del Piano stesso e la convocazione delle organizzazioni di cui al comma 6;
- b) l'Azienda unità sanitaria locale;
- c) i Comuni o le Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

4. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1, i soggetti istituzionali che hanno concluso l'accordo di programma di cui al comma 3 assumono l'impegno di erogare le prestazioni di propria competenza.

5. Il Piano integrato si articola in programmi di attuazione annuale, finalizzati alla specifica definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, in funzione delle diverse tipologie di intervento.

6. Il Piano integrato e la programmazione annuale costituiscono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative al livello regionale, individuati dai componenti della commissione regionale tripartita (CRT) di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

Articolo 5

Concertazione regionale

1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, la commissione regionale tripartita (CRT) di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, opera in composizione allargata a tutti gli assessori regionali coinvolti. Alle sedute della Commissione partecipano rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale competenti negli ambiti sociale e sanitario.

Articolo 6

Risorse

1. Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse individuate dai soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 13 del 2009, nonché della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, individua per ciascun Piano integrato i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 7

Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego

1. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può provvedere a modificare gli ambiti territoriali dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, i cui ambiti sono individuati dalla Regione.

Capo II

Gestione integrata degli interventi

Articolo 8

Modalità di gestione integrata

1. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la modalità di intervento privilegiata per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

2. Tale modalità di intervento si caratterizza come di secondo livello, in quanto attivata secondo le disposizioni contenute nel presente Capo.

Articolo 10

Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria

1. La condizione di fragilità e vulnerabilità viene accertata dagli operatori facenti parte di una equipe multi professionale, che a tal fine si avvale degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le modalità di cui al presente Capo.
2. In presenza della condizione di cui al comma 1 viene stabilita una presa in carico unitaria della persona.

Articolo 11

Equipe multi professionale

1. La presa in carico unitaria viene realizzata da parte di una equipe multi professionale, di cui fanno parte operatori appartenenti ai diversi servizi specificamente coinvolti.
2. Nella equipe multi professionale è sempre presente un operatore del centro per l'impiego; sono inoltre presenti un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, anche cumulativamente, in relazione alle problematiche concernenti la persona.

Articolo 12

Attività dell'equipe multi professionale

1. L'equipe multi professionale opera considerando la persona in maniera globale ed unitaria e utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.
2. L'equipe multi professionale, una volta accertata la condizione di fragilità e vulnerabilità della persona e realizzata la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato di interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato.

Articolo 13

Programma personalizzato di interventi

1. Il programma personalizzato di interventi individua l'insieme delle azioni finalizzate all'inserimento lavorativo ed alla inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
2. Le azioni nonché gli interventi stabiliti nel programma personalizzato sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi coinvolti, ai sensi della disciplina vigente e della presente legge, secondo le previsioni dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
3. Il programma personalizzato di interventi viene elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le competenze e le propensioni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, tenendo altresì conto del supporto personale ed economico su cui le medesime possono contare.
4. Il programma personalizzato di interventi viene sottoscritto dai componenti della equipe multi professionale nonché dalla persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
5. La equipe multi professionale e la persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità concordano anche gli impegni che, in coerenza con il programma personalizzato di interventi, quest'ultima è tenuta ad assumere, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 15.

Articolo 14

Responsabile della gestione del programma personalizzato di interventi

1. L'equipe multi professionale affida la gestione del programma personalizzato di interventi ad un responsabile, individuato in considerazione delle specifiche problematiche concernenti la

persona interessata.

2. Il responsabile del programma personalizzato:

- a) coordina l'attuazione degli interventi;
- b) è il referente della equipe multi professionale nei confronti degli interlocutori esterni;
- c) cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone alla equipe multi professionale la ridefinizione del programma personalizzato.

Articolo 15

Prestazioni pubbliche e condizionalità

1. Nel programma personalizzato di interventi sono previste le modalità di verifica degli impegni assunti dalla persona.
2. Il mancato rispetto, da parte di quest'ultima, degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, può comportare la decadenza dalla fruizione dei servizi erogati dai soggetti coinvolti nella elaborazione dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le regole dell'eventuale decadenza.

Articolo 16

Formazione ed aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati

1. Agli operatori di cui all'articolo 9 sono destinati programmi specifici e periodici di formazione ed aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro, sociale e sanitario di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua altresì nelle linee di programmazione regionale i criteri di distribuzione e di impiego delle risorse per ciascuno degli ambiti distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni i programmi di formazione ed aggiornamento professionale sono definiti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4.
4. I programmi di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1 devono riguardare anche la conoscenza della disciplina degli istituti di cui al Titolo III della presente legge e del sistema di incentivi al lavoro previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente.

Articolo 17

Sistemi informativi

1. Al fine di realizzare la più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi coinvolti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale:
 - a) individua standard informativi omogenei;
 - b) definisce i requisiti minimi in termini di hardware e software da assicurare a livello territoriale;
 - c) stabilisce le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l'intera serie delle operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.

Titolo III**Strumenti di inserimento al lavoro****Capo I**

Orientamento e formazione delle persone
in condizione di fragilità e vulnerabilità

Articolo 18

Orientamento, supporto individuale e formazione professionale

1. La Regione individua azioni, strumenti, modalità ed interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2.

2. Tali azioni, strumenti, modalità ed interventi sono definiti e finanziati dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri di individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.

3. Nei limiti di tali previsioni le azioni e gli interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale sono definiti nel Piano integrato e nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.

Articolo 19

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. Alla legge regionale n. 17 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25, è inserita la seguente lettera:

“d) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26-octies”;

b) dopo l'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

“Articolo 26-octies

Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

1. *I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.*

2. *La durata massima dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), e disciplinati dal presente articolo è di ventiquattro mesi.*

3. *A seguito di attestazione della sua necessità, da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini di cui al presente articolo possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2.*

4. *Alla convenzione che regola i tirocini disciplinati dal presente articolo deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.*

5. *I tirocini disciplinati dal presente articolo sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 4.*

6. *Per i tirocini disciplinati dal presente articolo l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione*

indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

7. *I tirocini di cui al presente articolo non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.*

8. *Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono le previsioni contenute nelle “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione” di cui all'accordo tra il Governo e le Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sottoscritto il 22 gennaio 2015.”.*

Articolo 20

Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

1. Possono essere promossi a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità tirocini appartenenti all'insieme delle tipologie previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, secondo la valutazione espressa dai componenti dell'equipe multi professionale di cui all'articolo 10.

2. L'equipe multi professionale è in tali casi altresì responsabile della valutazione e decisione sulle deroghe previste dalla normativa, a proposito in particolare dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del 2005.

3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può individuare deroghe in materia di disciplina ed importo della indennità per i tirocini disciplinati ai sensi dell'articolo 26-octies della legge regionale n. 17 del 2015.

4. La Regione sostiene progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, anche tenendo conto delle buone prassi consolidate nei territori. Rientrano in questo ambito anche le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua tali progetti nelle linee di programmazione regionale.

Capo II

Rapporti di lavoro

Articolo 21

Forme giuridiche di lavoro

1. L'inserimento al lavoro viene perseguito e realizzato attraverso il rafforzamento personale ed il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché alla efficace riproposizione presso altri datori di lavoro.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, sono impiegate le forme di flessibilità, oraria o organizzativa e funzionale, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato di interventi, sentite in sede aziendale le rsu ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

3. La Regione promuove la stipulazione di contratti collettivi che disciplinino tali forme di flessibilità, oraria o organizzativa e funzionale.

Articolo 22

Misure di sostegno all'inserimento al lavoro

1. Gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, possono essere raggiunti anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i contratti di lavoro di cui all'articolo 22, del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
2. La Regione può stipulare con le agenzie di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 accreditate una convenzione, volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Nel rispetto delle previsioni del programma personalizzato di interventi possono anche essere stabilite modalità parziali od esclusive di tele lavoro.
4. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua gli elementi ed i contenuti della convenzione di cui al comma 2, anche con riferimento alle condizioni di lavoro, nonché i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di tele lavoro debbono avere, all'interno delle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.

Capo III

Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali

Articolo 23

Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale

1. La Regione individua come fondamentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, la creazione ed il mantenimento di una relazione costante con le imprese ed i datori di lavoro.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro, secondo le previsioni degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 17 del 2005 nonché dell'articolo 17 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), coinvolgendo le imprese e i datori di lavoro nella realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

Articolo 24

Promozione delle opportunità di lavoro

1. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale dell'Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione.
2. La Regione prevede altresì contributi con riferimento alle spese sostenute dai datori di lavoro di cui al comma 1, in connessione ad acquisti ed adeguamenti strumentali, sempre funzionali a consentire l'inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità; inoltre all'impiego esclusivo di personale nell'ausilio di queste persone nonché alla formazione del personale adibito a tali compiti.
3. La disciplina e le condizioni di accesso agli incentivi ed ai contributi sono previste dalla Giunta regionale, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro

di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri di individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.

4. Resta fermo che le misure di finanziamento degli incentivi e contributi destinati a specifiche categorie di persone, rientranti nell'ambito individuato dall'articolo 2, comma 3, non sono utilizzabili allo scopo di cui al comma 3.
5. Nei limiti di tali previsioni, l'erogazione degli incentivi e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuali di cui all'articolo 4.
6. Gli incentivi sono riconosciuti in coerenza con le previsioni del programma personalizzato di interventi.

Articolo 25

Cooperative sociali

1. La Giunta regionale individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del lavoro di cui all'articolo 3, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"), al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge.
2. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1, il Piano integrato ed i programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4:
 - a) stabiliscono una permanente interazione con le cooperative sociali del territorio;
 - b) individuano le condizioni di inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità presso le cooperative sociali, in particolare di tipo b;
 - c) verificano le possibilità di attribuzione ed affidamento di servizi, da parte di soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione di entrambi, in particolare a beneficio delle cooperative sociali di tipo b.

Capo IV

Attività autonoma ed imprenditoriale

Articolo 26

Percorsi di lavoro autonomo ed imprenditoriale

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, secondo le previsioni del programma personalizzato di interventi, sono individuati e realizzati percorsi volti a permettere alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi ed imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all'interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società, anche cooperative.

Articolo 27

Supporto alle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

1. I percorsi di lavoro autonomo ed imprenditoriale di cui all'articolo 26 sono sostenuti attraverso idonee e specifiche misure individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce i requisiti minimi di implementazione, sviluppo e gestione degli incubatori di impresa. Attraverso tali requisiti sono esplicitate le caratteristiche logistiche ed organizzative

nonché professionali, necessarie per garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

3. Gli incubatori assicurano l'accessibilità e la stabilità del servizio, la sua diffusione nel territorio regionale, la competenza professionale degli operatori, l'attivazione e la gestione di una rete territoriale di attori che accompagnino la nascita e lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale.

4. Le misure in oggetto prevedono la predisposizione di servizi strumentali all'avvio e allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale, tra cui l'accesso al credito di cui all'articolo 29, che saranno erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Articolo 28

Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

1. La Regione prevede misure di sostegno finanziario a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità coinvolti nelle iniziative indicate nell'articolo 26, nonché forme di sostegno per le spese sostenute, anche in connessione agli acquisti strumentali realizzati.

2. La disciplina e le condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziario ed ai contributi sono precisate dalla Giunta regionale, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, ove sono pure individuate le risorse necessarie per il finanziamento nonché i criteri sulla cui base queste sono distribuite alle circoscrizioni territoriali distrettuali.

3. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione delle misure di sostegno finanziario e dei contributi è definita nel Piano integrato, nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4.

Articolo 29

Accesso agevolato al credito

1. La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità anche favorendone l'accesso al credito.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua i criteri e le condizioni, anche di durata temporale, delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella forma del micro-credito, e su questa base sottoscrive convenzioni con gli istituti di credito.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 30

Monitoraggio

1. La Regione realizza il monitoraggio periodico degli interventi di attuazione della presente legge, e ne tiene conto ai fini dell'elaborazione delle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di cui all'articolo 3.

Art. 31

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di destinatari coinvolti, informazioni su:

- a) le attività svolte;
- b) i soggetti coinvolti, pubblici e privati;
- c) i tirocini attivati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 17 del 2005;
- d) i risultati raggiunti rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.

2. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente, in sede di prima applicazione, un report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta, i servizi per l'impiego, i servizi sociali e i servizi sanitari si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.